



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno 2015, addì ventisette del mese di luglio alle ore 20.35 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale Reggente dott. SORACE FRANCESCO

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti Assenti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal

al

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



Eseguito l'appello, risultano:		Presenti	Assenti
1	LAGO VALERIO	X	
2	PELLANDA LUIGI	X	
3	POLO GIANPIETRO	X	
4	SAVIO MARTINA	X	
5	SCAPIN MARISCA	X	
6	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
7	DAL MORO ANTONIO		X G
8	POGGIANA MODESTO	X	
9	POPPI CONSUELO	X	
10	STOCCO BRUNO	X	
11	TESSAROLLO ANTONIO	X	
12	VISENTIN SONIA	X	
13	INNOCENTIN MARIA	X	
14	BASTIANON GIANPAOLO		X G
15	CUCCAROLLO DANIELE	X	
16	LORENZATO MATTIA	X	
17	LAGO MICHELE	X	

Sono presenti N. 15 Consiglieri e assenti N. 2 Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'IMU di natura patrimoniale, dal tributo sui servizi indivisibili TASI e dalla tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Ricordato che l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno 2014, ha approvato separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 14 aprile 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria";

Richiamata, altresì, la deliberazione di modifica del Regolamento di cui al punto precedente dell'ordine del giorno;

Visto il comma 703, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che l'IMU, istituita dall'articolo 13 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Appurato che con il comma 707 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011:

- 1) l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10.
- 2) I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi da genitore a figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure solo nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75;
- 4) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Appurato, altresì, che:

- il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che non è dovuta l'Imposta Municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili cosiddetti "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato, poi, l'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha eliminato per l'anno 2014 la possibilità di assimilare alle abitazioni principali le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E., con conseguente esenzione dall'imposta;

Considerato, però, che lo stesso art. 9-bis della Legge 80/2014 stabilisce che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale (quindi esentata dall'imposta) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Vista, altresì, la Risoluzione n. 6/DF del 26.06.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa a chiarimenti su agevolazioni IMU-TASI-TARI per gli immobili posseduti dai residenti all'estero;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 14 aprile 2014, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2014:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 7,60 per mille per i terreni agricoli;
- 9,00 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,40 per mille) per tutti gli altri immobili;
- € 200,00 quale detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, non escluse dall'imposta, vale a dire per le abitazioni aventi categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

Ricordato che, con la medesima delibera, veniva stabilito di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamata, altresì, l'ulteriore deliberazione consiliare n. 64 del 29 settembre 2014, con cui è stata approvata l'aliquota ridotta del 4,60 per mille per l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e che tale aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

Visto l'articolo 1, comma 677 della Legge 147/2013 (legge stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 679 della Legge 190/2014 (legge stabilità 2015), che ha stabilito anche per l'anno 2015 la possibilità di un aumento ulteriore delle aliquote TASI (c.d. Super TASI) fino allo 0,8 per mille, in deroga ai suddetti limiti, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Visto, dunque, che anche per il 2015 l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può quindi aumentare fino all'11,4 per mille;

Rilevato che in data odierna vengono confermate dal Consiglio Comunale le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visti i decreti del Ministero dell'Interno, susseguitisi in questi mesi, con i quali è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, in particolare:

- con decreto 24.12.2014 il termine è stato differito al 31 marzo 2015;
- con decreto 16.03.2015 il termine è stato prorogato al 31 maggio 2015;
- con decreto 13.05.2015 il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento"

Considerato che la Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) ha congelato TASI e IMU, prorogando al 2016 gli aumenti delle aliquote di tali tributi previsti dalla legge di stabilità dello scorso anno; il tutto in attesa che venga istituita la nuova tassa comunale unica (Local Tax);

Visto e richiamato l'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 nel testo vigente che consente, qualora l'ente dovesse intervenire al ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2009 n° 296, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto il gettito IMU anno 2014 (ultimo anno rendicontato), sulla base del quale è stato stimato il gettito IMU presunto per l'anno in corso in € 1.830.000,00 depurato della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale stimato in € 860.805,34;

Ritenuto di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU come segue:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per le unità immobiliari non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 7,60 per mille per i terreni agricoli;
- 9,00 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,40 per mille) per tutti gli altri immobili;
- 4,60 per mille per l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi da genitore a figlio e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale, e che predetta aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

e di confermare che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà/usufrutto/uso/abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, così come modificato dal D.L. 35 del 08.04.2013, convertito in Legge 06.06.2013, n. 64, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 nr. 360 e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. Si dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

Sentita l'introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio Polo Gianpietro;

Quali dichiarazioni di voto intervengono:

- Innocentin, ovviamente, giusto per non ripeterci, noi siamo contrari, perché anche in questo, assolutamente, non siete adempienti rispetto al programma elettorale che avevate promesso. Magari poi ne parliamo dopo in sede di bilancio.

- Lago Michele, voto contrario perché il bilancio permetteva di fare qualcosa di più, ma avete deciso di utilizzare per altri scopi invece dell'abbassamento delle tasse. Mi chiedo però: perché non avete dato un piccolo sostegno alle attività commerciali e produttive, anche a saldi invariati, modulando l'aliquota della TASI con quella dell'IMU, considerando che mentre la TASI è totalmente deducibile per l'impresa, l'IMU mi sembra lo debba essere solo per il 20%? Grazie.

(DA RIPORTARE)

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli nr. 11 e nr. 4 contrari (Innocentin, Cuccarollo, Lorenzato e Lago Michele), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2015 le aliquote dell'Imposta Municipale propria - IMU - come segue:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per le unità immobiliari non escluse dall'imposta, vale a dire per le abitazioni aventi categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- 7,60 per mille per i terreni agricoli;
- 9,00 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,40 per mille) per tutti gli altri immobili;
- 4,60 per mille per l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè da genitore a figlio e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, e che predetta aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

dando atto che sui fabbricati rurali ad uso strumentale l'imposta non è dovuta, ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

2) di determinare in € 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- 4) di dare atto che l'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 80/2014 ha stabilito che dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale (quindi esentata dall'imposta) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge 190/2014 (somma IMU+TASI);
- 6) di riservarsi la possibilità di modificare la presente deliberazione entro il termine previsto per l'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente;
- 7) di delegare il Responsabile dell'Area Contabile all'inserimento del presente atto nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché di pubblicarlo sul sito informatico istituzionale del Comune;
- 8) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 15 Votanti n. 15
Favorevoli n. 11
Contrari n. 4 (Innocentin, Cuccarollo, Lorenzato e Lago Michele)
Astenuiti n. 0
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2015.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000
<u>Area Proponente: Contabile</u> Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Data: 15/07/2015 Firma: Luison dott.ssa Orietta
Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000
<u>Area Proponente: Contabile</u> Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile. Data: 15/07/2015 Firma: Luison dott.ssa Orietta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Fto dott. SORACE FRANCESCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. in data,
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. in data, al **Difensore Civico** su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:
.....

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio